



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3720/2021 R.G., promossa

DA

H S.R.L. (c.f. _____), con il patrocinio degli avv. DAL SOGLIO
PAOLO e SILVIA IRONE, elettivamente domiciliata presso il loro studio in SCHIO,
LARGO FUSINELLE n. 6/B

- attore -

CONTRO

R S.R.L. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.

- convenuto -

OGGETTO: Vendita di cose mobili

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

1) accertarsi e dichiararsi che R s.r.l. è debitrice di H s.r.l. per gli
importi e per le causali di cui in atti e per l'effetto condannarsi la convenuta al
pagamento di euro 47.093,98 IVA compresa o del diverso importo risultante di



giustizia, oltre interessi calcolati *ex art.5 d. lgs. 9 ottobre 2002, n.231*, dalla maturazione al saldo;

2) vittoria di compensi e spese anche per la già emessa ordinanza *ex art.186-ter c.p.c.*.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

In via preliminare

- insiste per l'accoglimento della domanda di revoca dell'ordinanza *ex art.186 ter c.p.c.* emessa da questo Giudice in data 15 giugno 2023, con ordine all'attrice H.

S.r.l. di restituire a R S.r.l. la somma di € 57.936,55 ad essa versata (docc.12 e 13).

In via principale e di merito:

- ogni contraria istanza, eccezione e produzione contestata, richiamati tutti i documenti prodotti dalla convenuta, respingersi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.

- **Spese e compensi di lite rifiuti.**

In via istruttoria:

Insiste affinché il Giudice Voglia disporre l'integrazione al quesito peritale sulla scorta delle osservazioni del CTP Dott. Meneghello e delle risposte del CTU, ovvero chiarire se è possibile una comparazione dei prezzi tra prodotti semilavorati (quelli forniti da H S.r.l. a R S.r.l.) e/o comunque diversi per codici riportati nei prodotti comparati e l'eventuale stima degli stessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.5.2021 alla s.r.l. R , l'attrice, s.r.l. H , adiva questo Tribunale esponendo:

che essa era stata costituita nel 1999 e si occupava della realizzazione e commercializzazione di dispositivi medici nel settore dentale;

che fino al 9.9.2020 essa era retta da un c.d.a., composto dai due consiglieri,

B e D , quest'ultimo con funzioni di presidente ed entrambi con la carica di amministratore delegato, con poteri di ordinaria amministrazione, da esercitare in forma libera e disgiunta tra loro;



che il D , che si occupava della gestione sociale, dirigeva il personale, contrattava con i fornitori, curava i rapporti con i clienti e ne procacciava di nuovi, aveva costituito il 19.2.2018 la R s.r.l., avente ad oggetto “la produzione, il commercio, la manutenzione, le modifiche dei seguenti materiali: oggetti e micro minuterie in metallo, materiali sintetici e innovativi da utilizzare prevalentemente nel campo sanitario, articoli medicali, prodotti per l’ortopedia, prodotti sanitari, apparecchi e strumenti medicali, apparecchi e strumenti per la chirurgia e in genere da utilizzare nel campo sanitario”;

che R acquistava in via pressoché esclusiva da essa attrice gli articoli commercializzati, poiché essa soltanto era certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 e quindi autorizzata alla fabbricazione di materiale odontoiatrico rispondente agli standard di legge ed era anche dotata di una vera e propria officina per realizzare la componentistica, mentre R non aveva alcuno di detti requisiti;

che il D era unico socio di R e unico amministratore, formalmente solo dal 29.8.2019 (essendone in precedenza amministratore di fatto), e che la società operava in concorrenza con essa attrice e si avvaleva della collaborazione di certo T , introdotto nel settore ma vincolato da patto di non concorrenza con impresa terza;

che il D aveva operato con il doppio ruolo di presidente del c.d.a. di essa attrice e di amministratore della cliente, R , sino al 9.9.2020, quando l’assemblea di essa attrice aveva rinnovato l’organo amministrativo, confermando il B e affidando la carica di presidente del c.d.a. al dott. P ;
che a seguito di tale evento si era appreso che, tra il 19.2.2018 e il 9.9.2020, il D aveva operato indisturbato, facendole vendere a R componentistica odontoiatrica/implantare e per impianti dentari, talora al prezzo di costo e spesso persino inferiore, tanto che R era divenuta il principale acquirente dei prodotti di H e ne aveva acquisito i clienti, con margini di guadagno elevatissimi, considerato che la merce, acquistata per cifre irrisorie, era ceduta ai clienti finali a prezzi di mercato;



che il 16.2.2021 l'assemblea di essa attrice aveva deliberato l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex-amministratore, per il ristoro dei danni subiti a causa dello sviamento di clientela e delle operazioni condotte in conflitto d'interesse; che a seguito di verifiche contabili era emerso che da agosto 2019 e sino ai primi di agosto 2020, essa aveva consegnato a R numerosi articoli, meglio indicati in ventiquattro DDT, che il D non aveva sottoscritto, evidentemente riservandosi di contestare a posteriori la ricezione della merce, e che solo in parte gli articoli erano stati poi fatturati e pagati;

che pertanto essa aveva emesso la fattura elettronica n.20001202 del 2.12.2020, per euro 44.355,03 e chiesto alla convenuta il pagamento del dovuto, oltre al versamento di euro 2.738,95, a saldo di altre prestazioni, per un totale di euro 47.093,98, IVA compresa;

che la debitrice aveva rifiutato il pagamento e la procedura di negoziazione assistita non aveva avuto buon esito;

ciò premesso l'attrice concludeva come in epigrafe.

La convenuta, costituendosi contrastava la pretesa dell'attrice, deducendo:

che era infondato l'assunto dell'attrice circa il fatto che D si occupasse da solo della gestione sociale di H s.r.l., che T fosse vincolato da un patto di non concorrenza con un imprenditore terzo, che essa acquistasse in via esclusiva da H s.r.l., che il D fosse socio unico di essa convenuta, essendo invece amministratore unico, nominato con atto del 29.8.2019 e che lo stesso avesse operato illecitamente in danno dell'attrice, acquistando beni a prezzo di costo o addirittura inferiore e sviandone la clientela;

che era vero invece che l'attrice, già a partire dall'anno 2018, avrebbe voluto incorporare R, il che non era avvenuto per l'irrisorietà dell'offerta economica;

che era infondata la pretesa dell'attrice, supportata da documenti di trasporto non firmati, che essa intendeva contestare, essendo mera illazione l'assunto che i ddt fossero privi di firma, perché per prassi il D non li sottoscriveva, confidando di ritenersi così libero di negare a posteriori la ricezione del materiale;



che essa aveva riscontrato i solleciti di pagamento, contestando ogni pretesa, senza ottenere risposta alle richieste delle pezze giustificative di quanto preteso da controparte, né era sostenibile che spettasse al D emettere le fatture per conto di H a carico di essa convenuta, poiché a detto incumbente provvedeva direttamente il personale dell'attrice, come confermato dal fatto che essa aveva ricevuto e regolarmente pagato tutte le fatture di H a suo carico; che essa aveva già contestato stragiudizialmente ed intendeva ribadire in giudizio la contestazione circa i prezzi applicati nella fattura n.20001202 del 2.12.2020; che anche il saldo contabile di euro 2.738,95, Iva inclusa, addebitatole, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, era contestato e insussistente; ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.

Venivano assunte prove orali e veniva disposta CTU di stima del prezzo dei beni oggetto di causa e all'esito, con ordinanza in data 15.6.2023, ai sensi dell'art.186 ter c.p.c., veniva ordinato alla convenuta il pagamento della somma oggetto della domanda, oltre interessi e spese.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.9.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

Osserva il Tribunale che la controversia attiene la pretesa dell'attrice di pagamento del prezzo di vendita dei beni descritti nella fattura n.20001202 del 2.12.2020 (doc.6 attrice), che la stessa ha allegato essere stati ceduti e consegnati alla convenuta, accompagnati da 24 ddt non sottoscritti dalla destinataria (doc.5).

L'attrice ha altresì prodotto estratto autentico del registro IVA, valorizzato per l'emissione di ordinanza ex art.186 ter c.p.c.. Nella specie, tuttavia, è emersa immediatamente contestazione in ordine alla congruità del prezzo praticato e risultante dalle scritture, e si sono pertanto rese necessarie, ad integrazione, la prova orale e l'istruttoria tecnica.

Dall'istruttoria orale è emerso che tutti i beni indicati nella fattura sono stati effettivamente acquistati dalla convenuta, che di volta in volta si è recata presso la sede dell'attrice per prelevare i beni indicati per il tramite di T o di D , che era al tempo stesso, amministratore della venditrice e della compratrice.



La teste S , dipendente dell'attrice come addetta all'evasione degli ordini e alle spedizioni ha infatti dichiarato di aver personalmente provveduto a preparare i prodotti richiesti dal D per la R , con ordini scritti o verbali e a consegnarli allo stesso. In particolare la teste ha confermato la consegna di tutto il materiale indicato nei ddt sopra richiamati, che era essa stessa a redigere ed ha precisato che il D ritirava i prodotti a fine giornata oppure la mattina e che si trattava di circa 500 pezzi dei vari articoli per settimana. La teste ha infine precisato che vi era in azienda un listino dei prezzi dei prodotti di serie ma che era il D a stabilire quali prezzi praticare ai clienti ed anche a R e ad indicarli alla dipendente Z per la compilazione della fattura, al momento dell'emissione della stessa.

La teste Z , impiegata amministrativa dell'attrice dal settembre 2019, ha riferito di aver compilato la fattura n.20001202 dopo che il D era cessato dalla carica di amministratore, sulla base dei ddt "rimasti aperti" e cioè che si riferivano a merce effettivamente venduta e consegnata alla R e per la quale il D non aveva ancora disposto la fatturazione. La teste ha infatti precisato che era il D a indicare, fino a settembre 2020, per quali dei ddt di merce consegnata dovesse essere emessa la fattura, che nel sistema gestionale informatico i ddt cui non aveva fatto seguito l'emissione di fattura risultavano "aperti" e che quelli richiamati nella fattura n.20001202 erano aperti al momento dell'emissione della fattura stessa. La teste ha anch'essa riferito che era il D a indicarle il prezzo da segnare in fattura per i singoli prodotti venduti e che in ipotesi di fatturazione a R di prodotti già venduti in precedenza e già fatturati essa applicava gli stessi prezzi che le erano stati indicati in precedenza dal D .

Quanto ai prezzi della fattura n.20001202 la stessa teste ha riferito che erano stati applicati, laddove previsti, i prezzi del listino della società concorrente U , in accordo con il nuovo amministratore, P , in quanto si trattava di prezzi inferiori a quelli del listino H .

Il teste N , dipendente di R da marzo 2020, ha confermato la ricezione da parte della convenuta della merce di cui alla fattura n.20001202, avendola ricevuta in officina, in qualità di capo officina della convenuta.



Il teste T. , attualmente dipendente della R , della quale era collaboratore al momento dei fatti, ha riferito che egli aveva verificato il contenuto della fattura del 2.12.2020 e confermato all'amministrazione della R che i pezzi indicati nella fattura corrispondevano al materiale effettivamente consegnato in precedenza dalla H , anche se capitava che ci fossero dei difetti di alcuni pezzi che comportavano lo scarto o la riparazione da parte della compratrice e ciò in quanto lui stesso aveva personalmente ritirato molto spesso i materiali, che in altre occasioni erano stati invece consegnati da certa A della H o anche dal B o dal P o prelevati dal D . Il teste ha negato che i prezzi fossero stabiliti dal D e ha riferito che venivano concordati da lui con il B di H , di volta in volta e che anche nelle occasioni in cui era il D a indicarli, vi era l'assenso del B .

In sede di confronto i testi Z: e T sono rimasti fermi sulla rispettiva, contrastante posizione, onde non è stato possibile accertare l'effettiva modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti a R , ed in particolare se i prezzi fossero oggetto di libera pattuizione o se fossero quelli di favore stabiliti dal D , nella duplice veste di rappresentante della venditrice e della compratrice. Entrambi i testi hanno tuttavia riferito che i prezzi venivano determinati di volta in volta, al momento della fatturazione dei beni in precedenza consegnati.

Tali risultanze consentono in primo luogo di ritenere inattendibile l'assunto della convenuta, peraltro immediatamente contestato dall'attrice, che i prezzi concordati dalle parti per i beni della fattura oggetto di causa fossero quelli anche in precedenza applicati e risultanti dal prospetto sub doc.6 di parte convenuta e dall'accordo sub doc.11, peraltro prodotto tardivamente con la III memoria ex art.183, VI, (si tratterebbe della prova di fatto costitutivo della propria pretesa e cioè di un accordo sul prezzo e peraltro l'accordo inerisce 2100 impianti, non riconducibili ai beni oggetto della fattura n.20001202, in minima parte rappresentati da impianti). In secondo luogo, le richiamate risultanze istruttorie consentono di presumere che le parti avessero inteso riferirsi nella vendita dei beni di cui ai ddt al "giusto prezzo" dei beni stessi, essendo entrambe società operanti nel settore. Di conseguenza, per il



disposto dell'art.1474, comma 3 c.c., si deve far riferimento, prioritariamente, al prezzo "normalmente" praticato dal venditore.

Nella specie l'attrice ha dedotto che i propri prezzi di vendita da listino erano particolarmente elevati e per tale ragione ha fatto riferimento nella fattura a prezzi di listino di terze società concorrenti e comunque inferiori a quelli da essa normalmente praticati.

Dalla CTU svolta in corso di causa è risultato che effettivamente i prezzi indicati nella fattura in discussione sono inferiori a quelli normalmente praticati dall'attrice alla propria clientela (cfr. docc. attrice da 51 a 60 e CTU pagg.9 e segg.) ed anche a quelli dei listini di aziende concorrenti. Il CTU non ha trovato riscontro dell'inferiorità del prezzo solo per due prodotti (cappette normo gialle e cappette normo rosa) del valore di €.26,00 ciascuna, contro i 5 euro del listino O

(cfr. all.7 CTU), ma sembra trattarsi di un'incongruenza apparente, se si considera che nella fattura n.20001202 risulta indicata una unità di prodotto ma nella descrizione si fa riferimento a "cappette normo gialle pz.6" e "cappette normo rosa pz.6", e dunque ad una unità a sua volta comprensiva di 6 pezzi, mentre nel listino O si parla di "cappetta" singola e dunque anche per tale prodotto il prezzo della fattura risulta inferiore a quello dei listini confrontati.

In particolare va sottolineato che il CTU ha effettuato il raffronto, riscontrando piena coincidenza di alcuni beni indicati nella fattura n.20001202 (circa il 10% del totale) con quelli venduti ad altri clienti per l'identità dei codici identificativi, e valorizzando per gli altri beni le caratteristiche descritte nella fattura, tali da consentire di individuarne la sostanziale corrispondenza con quelli di altre fatture e dei listini delle imprese concorrenti.

Va in proposito osservato che i rilievi formulati dal CT di parte convenuta, secondo cui si tratterebbe di beni diversi, non comparabili, in quanto quelli venduti a terzi dall'attrice, anche se compresi nei listini, sarebbero dispositivi medici, mentre quelli venduti alla convenuta sarebbero meri semilavorati, necessariamente di prezzo inferiore, non trovano alcun riscontro ed anzi appaiono smentiti dal fatto che la maggior parte dei prodotti oggetto delle fatture verso clienti odontoiatri (docc. da 51 a 60 e all.7 CTU) sono contraddistinti da codici identici a quelli indicati nella fattura



emessa a carico della convenuta, il che sembra smentire il fatto che R fosse mero produttore e acquistasse da H solo semilavorati.

Quanto al fatto che la maggior parte dei prodotti indicati nella fattura n.20001202 non rechi codici ma sia descritta in maniera del tutto analoga a quella dei listini delle altre ditte considerate, conferma che si tratta di prodotti, verosimilmente semilavorati, ma comunque di produzione seriale, del tutto analoghi a quelli indicati nei listini dei concorrenti e aventi dunque, come logico, un prezzo di listino destinato ai soli produttori. Del resto il CT di parte convenuta ha fatto riferimento a divergenze di identificazione (differenze dimensionali, geometriche e funzionali e nella codifica) ma non ha precisato a quali, diversi semilavorati si riferirebbero i listini utilizzati dal CTU, essendo inverosimile che aziende operanti nel medesimo settore commercino prodotti aventi descrizione analoga ma caratteristiche del tutto diverse, sia pur in mancanza di dettagli su alcune caratteristiche, che proprio per la loro assenza nella descrizione appaiono irrilevanti rispetto al prezzo (appare significativo il fatto che nel listino Utilità i monconi inclinati hanno lo stesso prezzo a prescindere dalle inclinazioni e dalle altezze, così i monconi dritti e le viti di guarigione, a prescindere dalle altezze, e che nel listino O tutti gli impianti di diversa natura e dimensioni hanno lo stesso prezzo, così come tutte le viti di guarigione, tutte le viti per *transfert* ecc.).

In altre parole il CT di parte convenuta non ha spiegato perché la H avrebbe dovuto vendere alla R i medesimi prodotti venduti, non solo ad odontoiatri ma anche a laboratori odontotecnici o comunque destinati a questi ultimi, evidentemente per ulteriori lavorazioni prima dell'impiego da parte dell'odontoiatra (cfr. fatture sub docc.53-56-57-58-59 attrice), ad un prezzo grandemente inferiore a quello praticato a costoro e perché i meri semilavorati, in quanto tali destinati ad essere venduti solo a produttori e non a consumatori finali, avrebbero dovuto essere ceduti ai primi per un prezzo enormemente inferiore a quello del listino.

Da ciò consegue che il prezzo indicato nella fattura n.20001202 dall'attrice per i beni da essa venduti alla convenuta deve considerarsi il "giusto prezzo", secondo i criteri dettati dall'art.1474 c.c. per la relativa determinazione e vi sono pertanto i



presupposti per la condanna della convenuta al pagamento dell'intero importo della fattura indicata.

Sulla somma dovuta vanno corrisposti gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo, trattandosi di transazione commerciale ai sensi del citato decreto.

Quanto alla somma di €2.738,44 va osservato che la stessa risulta essere il saldo passivo a carico della convenuta riscontrato dalla contabilità dell'attrice, relativa alle fatture emesse in epoca precedente a quella sopra esaminata. Il saldo risultante dalle scritture contabili è stato verificato dal CTU, che ne ha attestato la correttezza, senza contestazione alcuna del CT di parte convenuta, e ne consegue che, il relativo credito dell'attrice è pienamente provato. Invero a fronte delle richiamate risultanze, il persistere della contestazione della convenuta anche negli atti conclusivi appare immotivato, non risultando neppure allegata, prima che provata, l'inesistenza, in tutto o in parte, delle poste passive considerate o l'esistenza di poste attive non computate. Anche su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di cui al D. Lgs.231/02, trattandosi di credito relativo al saldo del prezzo di transazioni commerciali, ai sensi delle disposizioni indicate.

La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di €47.093,47, oltre interessi dalla data di scadenza delle fatture al saldo.

La presente pronuncia assorbe l'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. in data 15.6.2023.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo gli importi medi della tariffa riferiti allo scaglione di valore della controversia e in esse sono comprese le spese già liquidate nella richiamata ordinanza anticipatoria, che non ha richiesto attività di studio e istruttoria supplementari.

Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della convenuta, stante l'integrale soccombenza della medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

rigettata ogni altra domanda ed eccezione, condanna R s.r.l. a pagare a H s.r.l. la somma di €47.093,47, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs.231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;



Sentenza n. 117/2024 pubbl. il 17/01/2024
RG n. 3720/2021
Repert. n. 209/2024 del 17/01/2024

condanna R s.r.l. a rifondere a H s.r.l. le spese del procedimento, che
liquida in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva,
€.1.806,00 per la fase istruttoria ed €2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15%
per spese generali e ad €671,10 per spese vive ed oltre IVA e CPA;
pone in via definitiva a carico di R s.r.l. le spese di CTU.
Padova 16/1/2024

Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto

